Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 aprile 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1952, n. 230.

Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'« Ente siciliano per le case ai lavoratori », istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 aprile 1952, n. 231.

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Esercizio 1938-39

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1938-39 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto

in	L.	1.195.799.304,03
delle quali furono riscosse	»	1.111.608.001,57
e rimasero da riscuotere	L.	84.191.302,46

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in . . .	L.	1.195.799.304,03
delle quali furono pagate . .	»	865.958.338,77
e rimasero da pagare	L.	329.840.965,26

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate

in	L.	84.404.958,55
delle quali furono riscosse	»	73.411.140,90
e rimasero da riscuotere	L.	10.993.817,65

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38, restano determinate

in	L.	437.533.297,56
delle quali furono pagate	»	299.690.750,63
e rimasero da pagare	L.	137.842.546,93

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-1939 (art. 1)	L.	84.191.302,46
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	10.993.817,65
Residui attivi al 30 giugno 1939	L.	95.185.120,11

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (articolo 2)	L.	329.840.965,26
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	137.842.546,93
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	467.683.512,19

Esercizio 1939-40

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1939-40 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto

in	L.	1.361.681.744,40
delle quali furono riscosse .	»	1.270.331.303,95
e rimasero da riscuotere . . .	L.	91.350.440,45

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in . .	L.	1.361.681.744,40
delle quali furono pagate	»	889.173.135,97
e rimasero da pagare .	L.	472.508.608,43

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate

in	L.	95.185.120,11
delle quali furono riscosse	»	83.450.123,21
e rimasero da riscuotere	L.	11.734.996,90

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-39, restano determinate

in	L.	467.683.512,19
delle quali furono pagate	»	317.202.040,68
e rimasero da pagare	L.	150.481.471,51

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (art. 7)	L.	91.350.440,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)	»	11.734.996,90
Residui attivi al 30 giugno 1940	L.	103.085.437,35

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (articolo 8)	L.	472.508.608,43
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)	»	150.481.471,51
Residui passivi al 30 giugno 1940	L.	622.990.079,94

Esercizio 1940-41.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1940-41 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto

in	L.	1.581.863.808,04
delle quali furono riscosse .	»	1.483.984.023,24
e rimasero da riscuotere . .	L.	97.879.784,80

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in . . .	L.	1.581.863.808,04
delle quali furono pagate	»	953.103.008,84
e rimasero da pagare	L.	628.760.799,20

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate

in	L.	103.085.437,35
delle quali furono riscosse	»	91.468.853,90
e rimasero da riscuotere .	L.	11.616.583,45

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40, restano determinate

in . .	L.	622.990.079,94
delle quali furono pagate	»	437.489.805,63
e rimasero da pagare . . .	L.	185.500.274,31

Art. 17.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (art. 13) . . .	L.	97.879.784,80
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) . .	»	11.616.583,45
Residui attivi al 30 giugno 1941	L.	109.496.368,25

Art. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (articolo 14) .	L.	628.760.799,20
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16)	»	185.500.274,31
Residui passivi al 30 giugno 1941	L.	814.261.073,51

Esercizio 1941-42.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1941-42 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto

in	L.	1.796.982.495,70
delle quali furono riscosse .	»	1.696.078.239,45
e rimasero da riscuotere . . .	L.	100.904.256,25

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in	L.	1.796.982.495,70
delle quali furono pagate . . .	»	1.147.437.638,57
e rimasero da pagare	L.	649.544.857,13

Art. 21

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate

in . .	L.	109.496.368,25
delle quali furono riscosse . . .	»	105.156.524,65
e rimasero da riscuotere	L.	4.339.843,60

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate

in . .	L.	814.261.073,51
delle quali furono pagate . . .	»	480.538.327,03
e rimasero da pagare	L.	333.722.746,48

Art. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-42 (art. 19) .	L.	100.904.256,25
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21)	»	4.339.843,60
Residui attivi al 30 giugno 1942	L.	105.244.099,85

Art. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-42 (articolo 20)	L.	649.544.857,13
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22)	L.	333.722.746,48
Residui passivi al 30 giugno 1942	L.	983.267.603,61

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

LEGGE 2 aprile 1952, n. 232.

Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Esercizio 1938-39.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto

in . . .	L.	224.491.647,18
delle quali furono riscosse . . .	»	184.157.361,73
e rimasero da riscuotere	L.	40.334.285,45

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in . . .	L.	224.491.647,18
delle quali furono pagate . . .	»	33.269.183,38
e rimasero da pagare	L.	191.222.463,80

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate

in	L.	39.671.160,65
delle quali furono riscosse . .	»	38.497.288,90
e rimasero da riscuotere	L.	1.173.871,75

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate

in . . .	L.	180.383.884,24
delle quali furono pagate . . .	»	137.406.013,07
e rimasero da pagare	L.	42.977.871,17

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-1939 (art. 1)	L.	40.334.285,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	1.173.871,75
Residui attivi al 30 giugno 1939	L.	41.508.157,20

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (articolo 2)	L.	191.222.463,80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . .	»	42.977.871,17
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	234.200.334,97

Esercizio 1939-40.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto

in .	L.	257.541.475,24
delle quali furono riscosse . . .	»	161.415.535,31
e rimasero da riscuotere	L.	96.125.939,93

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in	L.	257.541.475,24
delle quali furono pagate . . .	»	43.126.912,26
e rimasero da pagare	L.	214.414.562,98

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate

in .	L.	41.508.157,20
delle quali furono riscosse .	»	40.291.666,65
e rimasero da riscuotere	L.	1.216.490,55

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate

in . . .	L.	234.200.334,97
delle quali furono pagate . . .	»	172.565.126,46
e rimasero da pagare	L.	61.635.208,51

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1939-40 (articolo 7)	L.	96.125.939,93
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)	»	1.216.490,55
Residui attivi al 30 giugno 1940	L.	97.342.430,48

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (articolo 8)	L.	214.414.562,98
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)	»	61.635.208,51
Residui passivi al 30 giugno 1940	L.	276.049.771,49

Esercizio 1940-41.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto

in	L.	280.465.649,48
delle quali furono riscosse . . .	»	175.363.407,93
e rimasero da riscuotere . . .	L.	105.102.241,55

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in	L.	280.465.649,48
delle quali furono pagate . . .	»	39.278.561,56
e rimasero da pagare	L.	241.187.087,92

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate

in	L.	97.342.430,48
delle quali furono riscosse	»	45.727.132,41
e rimasero da riscuotere	L.	51.615.298,07

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate

in	L.	276.049.771,49
delle quali furono pagate	»	198.175.347,52
e rimasero da pagare	L.	77.874.423,97

Art. 17.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-1941 (art. 13)	L.	105.102.241,55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15)	»	51.615.298,07
Residui attivi al 30 giugno 1941	L.	156.717.539,62

Art. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (articolo 14)	L.	241.187.087,92
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16)	»	77.874.423,97
Residui passivi al 30 giugno 1941	L.	319.061.511,89

Esercizio 1941-42.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto

in	L.	329.822.946,69
delle quali furono riscosse	»	210.049.154,79
e rimasero da riscuotere	L.	119.773.791,90

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in	L.	329.822.946,69
delle quali furono pagate	»	79.748.940,30
e rimasero da pagare	L.	250.074.006,39

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate

in	L.	156.717.539,62
delle quali furono riscosse	»	37.198.844,83
e rimasero da riscuotere	L.	119.518.694,79

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate

in	L.	319.061.511,89
delle quali furono pagate	»	180.178.013,88
e rimasero da pagare	L.	138.883.498,01

Art. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-1942 (art. 19)	L.	119.773.791,90
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21)	»	119.518.694,79
Residui attivi al 30 giugno 1942	L.	239.292.486,69

Art. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1941-1942 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-42 (articolo 20)	L.	250.074.006,39
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22)	»	138.883.498,01
Residui passivi al 30 giugno 1942	L.	388.957.504,40

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 aprile 1952, n. 233.

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1942-43 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto

in	L.	2.106.778.042,46
delle quali furono riscosse	»	1.988.457.747,68
e rimasero da riscuotere	L.	118.320.294,78

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in	L.	2.106.778.042,46
delle quali furono pagate	»	1.249.740.279,09
e rimasero da pagare	L.	857.037.763,37

Art. 3.

Le entrate da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate

in	L.	105.244.099,85
delle quali furono riscosse	»	104.244.099,85
e rimasero da riscuotere	L.	1.000.000 —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate

in	L.	983.267.603,61
delle quali furono pagate	»	596.476.436,63
e rimasero da pagare	L.	386.791.166,98

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (art. 1) . . .	L.	118.320.294,78
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) .	»	1.000.000 —
Residui attivi al 30 giugno 1943	L.	119.320.294,78

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (art. 2)	L.	857.037.763,37
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4).	»	386.791.166,98
Residui passivi al 30 giugno 1943	L.	1.243.828.930,35

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio predetto

in . . .	L.	402.894.205,32
delle quali furono riscosse	»	269.309.495,12
e rimasero da riscuotere . .	L.	133.584.710,20

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in	L.	402.894.205,32
delle quali furono pagate	»	87.118.567,85
e rimasero da pagare . . .	L.	315.775.637,47

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate

in	L.	239.292.486,69
delle quali furono riscosse	»	152.707.169,30
e rimasero da riscuotere	L.	86.585.317,39

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate

in .	L.	388.957.504,40
delle quali furono pagate . .	»	254.542.271,32
e rimasero da pagare	L.	134.415.233,08

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (art. 7) . . .	L.	133.584.710,20
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) . .	»	86.585.317,39
Residui attivi al 30 giugno 1943	L.	220.170.027,59

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-1943 (art. 8) . . .	L.	315.775.637,47
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)	»	134.415.233,08
Residui passivi al 30 giugno 1943	L.	450.190.870,55

Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto

in	L.	40.386.191.667,30
delle quali furono riscosse .	»	34.957.902.036,62
e rimasero da riscuotere . .	L.	5.428.289.630,68

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono

stabilite in	L.	40.386.191.667,30
delle quali furono pagate	»	32.894.112.063,42
e rimasero da pagare .	L.	7.492.079.603,88

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate

in .	L.	3.994.555.687,50
delle quali furono riscosse . .	»	3.432.484.210,11
e rimasero da riscuotere . . .	L.	562.071.477,39

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate

in .	L.	4.310.855.978,22
delle quali furono pagate . .	»	2.895.965.101,66
e rimasero da pagare	L.	1.414.890.876,56

Art. 17

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (art. 13) . .	L.	5.428.289.630,68
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15)	L.	562.071.477,39
Residui attivi al 30 giugno 1943	L.	5.990.361.108,07

Art. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (articolo 14) . .	L.	7.492.079.603,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16)	»	1.414.890.876,56
Residui passivi al 30 giugno 1943 . .	L.	8.906.970.480,44

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 aprile 1952, n. 234.

Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.

Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1952.

Revoca del sindacato della Società anonima « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile e Attrezzi in metalli duri, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile e Attrezzi in metalli duri, con sede in Torino, esistendo nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca e nominato sindacatore l'avv. Fazio Egidio;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita delle n. 200 azioni della società suddetta, di proprietà di persone di nazionalità tedesca residenti in Germania, non esistono più, nella Società anonima « F.A. T.A. », interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sindacato summenzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 febbraio 1947, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile e Attrezzi in metalli duri, con sede in Torino, e nominato sindacatore l'avv. Fazio Egidio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1668)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1952.

Nomina di un membro del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1059 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1951, con il quale l'on. avv. Renato Morelli è stato nominato membro del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Viste le dimissioni presentate dal predetto on. Morelli e considerata la necessità di provvedere pertanto alla sua sostituzione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Emanuele Cortis è nominato membro del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in sostituzione dell'on. avv. Renato Morelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1952.

Modificazione dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 9 gennaio 1951;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

All'art. 15 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, è aggiunto il comma seguente:

« Fermo restando il disposto dell'art. 18, lettera *d*), il Consiglio può deliberare, quando non si tratti dei casi previsti dall'art. 20, lettera *h*), le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le postergazioni delle ipoteche iscritte a favore del Consorzio, nonchè le surrogazioni a favore dei terzi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di una area edificatoria.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 febbraio 1952, n. 60210/24005.33 l'O.N.M.I. è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Cassino di un'area edificatoria della superficie di mq. 1450 per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1691)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una striscia di terreno.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 31 gennaio 1952, n. 60067/24005.6, l'O.N.M.I. è stata autorizzata ad accettare dal comune di Arezzo la donazione di una striscia di terreno della superficie di mq. 150 da servire quale strada d'accesso all'erigenda Casa della Madre e del Bambino.

(1692)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1952, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Pasquale Gizzi avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita di generi di monopolio di nuova istituzione in Guglionesi, provincia di Campobasso.

(1643)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita sulla costiera di Porto Azzurro.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 aprile 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 48, sita sulla costiera di Porto Azzurro riportata in catasto al foglio n. 13, particella n. 353 del comune di Porto Azzurro.

(1795)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita sulla spiaggia di Catona, contrada Cannamele (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 aprile 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 12.456 sita sulla spiaggia di Catona, contrada Cannamele, riportata in catasto al foglio n. 1, particella n. 1 del comune di Reggio Calabria, sezione di Catona.

(1796)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di ufficio fonotelegrafico

In data 26 marzo 1952 è stato istituito un ufficio fonotelegrafico, presso la ricevitoria postale di Torricella, frazione del comune di Lizzano (Taranto), mediante collegamento, con circuito 6617, con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Lizzano.

(1601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	636 —
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	636 —
» Milano	624,91	636,25
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	637 —
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,95	636,25

Media dei titoli del 18 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,75
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	636,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per	franco belga
Danimarca	» 90.46	»	corona danese
Francia	» 1.785	»	franco francese
Germania	» 148.77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	»	corona norvegese
Olanda	» 164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	476091 (solo nuda proprietà)	Sambuga Marcello e Mariella fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Ortelli Carla fu Giacomo, con usufrutto a favore di quest'ultima	52,50
Id	474491 (solo nuda proprietà)	Sâmbuga Marcello, Mariella e Luciana fu Angelo, minori, ecc. come sopra	588 —
Rendita 5 %	164104 (solo proprietà)	Come sopra	125 —
Cons. 3,50 % (1906)	857665 (solo nuda proprietà)	Moretti Sebastiano di Emilio, dom. a Salerno, con usufrutto a Moretti Emilio fu Raffaele	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(6215) Roma, addì 6 dicembre 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	223314	8.500 —	Giolitti *Genoveffa* fu Giovanni, nubile, dom. a Verzuolo (Cuneo).	Giolitti *Domenica Giuseppina* fu Giovanni, *interdetta sotto la tutela di Formiglia Pietro fu Carlo.*
P. R. 5 % (1936)	11437	2.510 —	De Stefano Laura fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Granata Maddalena fu *Vincenzo* ved. di De Stefano Giacomo, dom. in Napoli.	De Stefano Laura fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Granata Maddalena fu *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	11438	2.510 —	Come sopra, con usufrutto a Granata Maddalena fu *Vincenzo* ved. di De Stefano Giacomo, dom. in Napoli.	Come sopra, con usufrutto a Granata Maddalena fu *Francesco*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	533125	406 —	Di Mascolo *Francesco* fu Salvatore, minore sotto la tutela di Stravato Giuseppe, dom. in Itri (Latina).	Di Mascolo *Francesca* fu Salvatore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1269) Roma, addì 12 marzo 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a otto posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni del ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Viste le leggi 4 gennaio 1951, n. 2 e 4 novembre 1951, n. 1303, riguardanti varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, riguardante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 9108/12106.2.16 in data 20 giugno 1951, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, tra gli altri, un concorso per esami a venti posti di perito aggiunto in prova e di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, di cui dodici posti per perito aggiunto e otto posti per disegnatore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità artistica conseguito nei licei artistici governativi o il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie governative della Repubblica.

Qualora dal titolo di studio suddetto non risulti la votazione riportata nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante la votazione stessa.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione personale miniere), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per posti di disegnatore aggiunto in prova nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 32 rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui all'art. 4, numeri 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

f) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917,

n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

i) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *n*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale e debitamente autenticato nel quale sia dichiarato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3) del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 32, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, l'interessato dovrà precisarne gli estremi di rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda

soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 32, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva, semprechè il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per servizio ed i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti per servizio o dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per servizio ed i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24.

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *o)*, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per posti di disegnatore aggiunto in prova nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove grafiche ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove grafiche:

a) saggi di disegno dal vero in bianco e nero di soggetti geologici (minerali, fossili);

b) riproduzione a scala diversa di una porzione di carta topografica, completa di toponimi. Profilo altimetrico da ricavarsi dalla carta medesima, secondo una traccia assegnata;

c) riproduzione su base topografica di una carta geologica a scala diversa, in acquerello e della relativa leggenda.

I candidati dovranno essere muniti alle prove d'esame dei seguenti strumenti: compassi, tiralinee, inchiostro di china, acquerelli, pennelli, piattini, matite, gomma, righe, squadre.

Prova orale:

La prova orale verterà su:

Proiezioni ortogonali, prospettiva assonometrica ed angolare Nozioni di topografia (scale numeriche e grafiche, segni convenzionali, costruzione di carte topografiche, strumenti da topografo) Elementi di geologia e geografia fisica Nozioni di diritto amministrativo Nozioni di legislazione mineraria.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

dall'ispettore generale direttore del servizio geologico del Corpo delle miniere, presidente;

da un capo divisione del Ministero;

da due periti del ruolo tecnico del Corpo delle miniere di grado non inferiore al 7°;

da un professore di scuola media superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove grafiche che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova grafica sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di disegnatori aggiunti in prova nel ruolo tecnico di gruppo *B* dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a disegnatori aggiunti dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e, se già impiegati non di ruolo, conserveranno a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assegnati al servizio geologico o ad uno dei seguenti uffici minerari distrettuali del Corpo delle miniere nelle sedi di: Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1952
Registro n. 11, foglio n. 396

(1661)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dell'interno (ruolo di pubblica sicurezza), spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Direzione generale personali civili e affari generali). Circolare 28 marzo 1952.

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nel ruolo del personale d'ordine di pubblica sicurezza, n. 22 (ventidue) posti di applicato (gruppo C, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali della Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1952, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio, indicante al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il Ministero dell'interno ha fatto presente che gli interessati, una volta ottenuta la nomina, saranno assegnati, in rapporto alle esigenze delle singole questure e degli uffici periferici, a sedi diverse dalla attuale residenza.

Gli interessati, pertanto, dovranno tener conto di quanto sopra, di modo che essi, qualora non ritengano di sottostare alle condizioni anzidette, dovranno astenersi dal presentare domanda per il passaggio all'impiego civile di cui trattasi.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Enna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 29 ottobre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Enna;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Enna, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferrari Antonio . . punti 87,56 su 132
2. Troccoli Bernardino . . . » 84 — »
3. Vasta dott. Rosario . . » 82,50 »
4. Mona Vito Nicola . . » 81,50 »
5. De Gaetano dott. Giuseppe . . » 80,66 »
6. Chiarello Salvatore . . » 77 — »
7. Abbaticchio dott. Pietro . . » 75,86 »
8. La Bianca dott. Cosimo . . » 75,83 »
9. Di Giovanni Gaetano . . » 75,66 »
10. Baraldi dott. Dario . . . » 75,24 »
11. Cappello dott. Agostino . . » 75,08 »
12. Rianò dott. Enrico . . » 74,77 »
13. Succi Cimentini dott. Flobert » 74,08 »
14. La Cola dott. Emilio . . » 73,71 »
15. Mangano dott. Gaetano . . » 73,31 »
16. Moltisanti dott. Gaetano . . » 72,09 »
17. Condemi Bruno . » 67,50 »
18. Pennacchia Aurelio . . » 62,50 »
19. De Petris Paolo . . . » 60,50 »
20. Augeri dott. Giuseppe . . » 60,37 »
21. Giambitto dott. Giuseppe . » 60,27 »
22. La Mantia Liborio . . » 57 — »
23. Galli dott. Pietro » 55,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1952

Il Ministro: SCELBA

(1662)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.